

## INFORMAZIONI SOCIETARIE

### CASINO' DI VENEZIA GIOCO SPA



LVR9Q0

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

## DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	VENEZIA (VE) SESTIERE CANNAREGIO 2040 CAP 30121
Domicilio digitale/PEC	<a href="mailto:pec.cddivgspa@legalmail.it">pec.cddivgspa@legalmail.it</a>
Numero REA	VE - 368439
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	04134520271
Forma giuridica	societa' per azioni

## Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
2 Allegati .....	6

## 1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 04134520271 Data di iscrizione: 01/10/2012 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 01/10/2012
<b>Sistema di amministrazione</b>	consiglio di amministrazione (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLA CASA DA GIOCO DI VENEZIA. LA SOCIETA' POTRA' REALIZZARE E PROMUOVERE LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ... LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O, NEI SOLI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE AL MOMENTO DELLA NOMINA, DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE O CINQUE MEMBRI. ...
<b>Poteri da statuto</b>	...
<b>Altri riferimenti statutari</b>	Gruppi societari

## Estremi di costituzione

### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 04134520271  
del Registro delle Imprese di VENEZIA ROVIGO  
Data iscrizione: 01/10/2012

### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 01/10/2012  
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 09/12/2023

### informazioni costitutive

Denominazione: CASINO' DI VENEZIA GIOCO SPA  
Sigla: CDIVG S.P.A.  
Data atto di costituzione: 01/10/2012

## Sistema di amministrazione e controllo

### durata della società

Data termine: 31/12/2050

### scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2012

### sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale  
Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

### organi amministrativi

**consiglio di amministrazione** (in carica)

collegio sindacale

## Oggetto sociale

Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLA CASA DA GIOCO DI VENEZIA.

LA SOCIETA' POTRA' REALIZZARE E PROMUOVERE LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI, TURISTICHE, PROMOZIONALI, RICREATIVE, RICETTIVE E FORMATIVE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONNESSE E/O ACCESSORIE ALL'ESERCIZIO DELLA CASA DA GIOCO, IVI INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLE DI RISTORAZIONE E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE, DI PUBBLICITA', PROPAGANDA E PROMOZIONE, DI MARKETING E LI-CENSING, DI TRASPORTO E COLLEGAMENTO E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.

LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' SVOLGERE QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' NEL SETTORE DEL GIOCO LECITO, TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:

" L'ESERCIZIO DI GIOCHI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 4 LUGLIO 2006;

" L'ESERCIZIO TRAMITE RACCOLTA A DISTANZA - CON ESCLUSIONE DI RACCOLTA PRESSO LUOGHI PUBBLICI CON APPARECCHIATURE CHE NE PERMETTANO LA PARTECIPAZIONE TELEMATICA - DI UNO O PIU' DEI GIOCHI PUBBLICI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, NONCHE' DI UNO O PIU' DEI SEGUENTI GIOCHI: SCOMMESSE SPORTIVE, SCOMMESSE IPPICHE, CONCORSI A PRONOSTICI SPORTIVI ED IPPICI, GIOCHI DI IPPICA NAZIONALE, GIOCHI DI ABILITA', INCLUSI I GIOCHI DI CARTE IN MODALITA' DI TORNEO E BINGO.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE:

" SVOLGERE, NEI LIMITI QUANTITATIVI IN SEGUITO INDICATI, L'ATTIVITA' DI GESTIONE DI SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ANCHE AL DI FUORI DELLE SEDI DELLA CASA DA GIOCO;

" PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITA' IMMOBILIARI IVI COMPRESSE L'EDIFICAZIONE IN GENERE, LA COSTRUZIONE, LA COMPRAVENDITA, LA PERMUTA, LA LOTTIZZAZIONE, IL COMODATO, L'AFFITTO, LA LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, LA CONDUZIONE DI IMMOBILI, OPERE ED IMPIANTI A MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' O DA QUESTA DETENUTI A QUALUNQUE TITOLO.

LA SOCIETA' POTRA' INFINE COMPIERE OGNI ALTRA ATTIVITA' NECESSARIA OD UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, DI NATURA MOBILIARE O IMMOBILIARE, COMMERCIALE O FINANZIARIA, COMPRESA LA GESTIONE DI IMMOBILI, LA CONCESSIONE DI FIDEJUSSIONI, AVALLI, CAUZIONI, GARANZIE IN GENERE ANCHE IN FAVORE DI TERZI, L'ASSUNZIONE - SOLO A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO - SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ITALIANE ED ESTERE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, NONCHE' CONCEDERE FINANZIAMENTI SIA FRUTTIFERI CHE INFRUTTIFERI ALLA SOCIETA' CONTROLLANTE O AD EVENTUALI SOCIETA' CONTROLLANTI DI QUESTA, A SOCIETA' DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLATE O COLLEGATE OVVERO A SOCIETA' CONTROLLATE DALLA STESSA CONTROLLANTE.

LA SOCIETA' E' TENUTA A REALIZZARE OLTRE L'80% DEL FATTURATO NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO AFFIDATO DAL COMUNE DI VENEZIA. LA PRODUZIONE ULTERIORE RISPETTO AL SUDDETTO LIMITE DI FATTURATO E' CONSENTITA SOLO A CONDIZIONE CHE LA STESSA PERMETTA DI CONSEGUIRE ECONOMIE DI SCALA O ALTRI RECUPERI DI EFFICIENZA SUL COMPLESSO DELL'ATTIVITA' PRINCIPALE DELLA SOCIETA'.

## Poteri

poteri da statuto

LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O, NEI SOLI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE AL MOMENTO DELLA NOMINA, DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE O CINQUE MEMBRI.

NEL CASO IN CUI SIA ISTITUITO UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

A. LA SCELTA DEGLI AMMINISTRATORI DA ELEGGERE DEVE ESSERE EFFETTUATA NEL RISPETTO DEI CRITERI DISPOSTI DALLA LEGGE 120/2011, E COMUNQUE DALLE NORME IN MATERIA DI SOCIETA' PUBBLICHE VIGENTI AL MOMENTO DELLA NOMINA;

B. AL PRESIDENTE POSSONO ESSERE ATTRIBUITE DELEGHE DI GESTIONE, NEI LIMITI CONSENTITI DALLE NORMATIVE PRO-TEMPORE VIGENTI E PREVIA SPECIFICA ATTRIBUZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA.

L'AMMINISTRATORE UNICO O I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRATORE SONO NOMINATI DALL'ASSEMBLEA E DURANO IN CARICA TRE ESERCIZI CON SCADENZA ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA, FATTA SALVA LA POSSIBILITA' PER L'ASSEMBLEA DI PREVEDERE UNA SCADENZA ANTERIORE A TALE DATA.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO, FERMO IL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI DI CUI DELL'ART. 5 DEL PRESENTE STATUTO, HA POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E

PUO' DELIBERARE SU QUALSIASI ATTO CHE RIENTRI NELLO SCOPO SOCIALE E IN PARTICOLARE:

1. L ACQUISTO, LA PERMUTA, LA VENDITA ED IL CONFERIMENTO DI BENI MOBILI;
2. LA COSTITUZIONE, LA RIDUZIONE, LA CANCELLAZIONE, LA POSTERGAGIONE DI IPOTECHE E L ESECUZIONE DI QUALUNQUE FORMALITA' PRESSO LE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI E GLI UFFICI TAVOLARI, CON ESONERO DI RESPONSABILITA' DA PARTE DEI PREPOSTI FUNZIONARI;
3. OPERAZIONI DI QUALSIASI NATURA PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DELLA CASSA DEPOSITO E PRESTITI, DELLE TESORERIE, DELLE DOGANE, DEGLI ISTITUTI DI CREDITO E DI EMISSIONE E IN GENERALE PRESSO QUALSIASI ALTRO UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO;
4. PROVVEDERE ALL ASSUNZIONE E AL LICENZIAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENTE;
5. STIPULARE ACCORDI SINDACALI;
6. PROMUOVERE AZIONI GIUDIZIARIE IN QUALSIASI SEDE E GRADO, REVOCARLE;
7. TRANSIGERE, FARE COMPROMESSI, NOMINARE E REVOCARE ARBITRI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA, AL SUO INTERNO, IL PRESIDENTE, AL QUALE SPETTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' VERSO I TERZI E IN GIUDIZIO.

LO STESSO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE UN SOLO CONSIGLIERE DE-LEGATO AI SENSI DI LEGGE PRECISANDONE I POTERI, ECCETTO COMUNQUE QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO ESCLUSIVAMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; INOLTRE PUO' AFFIDARE A DIRIGENTI SPECIFICI INCARICHI PRECISANDONE LA MATERIA. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE LE SUE FUNZIONI VENGONO SVOLTE DALL AMMINISTRATORE DELEGATO, SE NOMINATO, O, IN CASO CONTRARIO, DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

AL PRESIDENTE, ALL AMMINISTRATORE DELEGATO CUI SONO AFFIDATI PARTICOLARI INCARICHI ED ATTRIBUZIONI, SARA' CORRISPOSTA UNA REMUNERAZIONE, IN RAGIONE DELLA GRAVOSITA' E DELL IMPORTANZA DEGLI INCARICHI CONFERITI, DETERMINATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SENTITO IL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL ART. 2389, ULT. COMMA, DEL C.C.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE E NE STABILISCE IL TRATTAMENTO ECONOMICO.

IL PRESIDENTE E L AMMINISTRATORE DELEGATO ED IL DIRETTORE GENERALE (SE NOMINATO) HANNO LA RAPPRESENTANZA SOCIALE PER GLI ATTI CONNESSI ALLA LORO FUNZIONE.

NEL CASO DI CESSAZIONE CONTEMPORANEA DALLA CARICA DI DUE CONSIGLIERI, L INTERO CONSIGLIO DECADE. IN TAL CASO, L ASSEMBLEA PER LA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO E' CONVOCATA D URGENZA DAGLI AMMINISTRATORI RIMASTI IN CARICA CHE NEL FRATEMPO CURERANNO L AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E POTRANNO INOLTRE COMPIERE GLI EVENTUALI ATTI INDIFFERIBILI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' CONVOCATO DAL PRESIDENTE, PRESSO LA SEDE SOCIALE O ALTROVE, PURCHE' IN ITALIA, MEDIANTE RACCOMANDATA ANCHE A MANO, FAX O E-MAIL, DA INVIARSI ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LA RIUNIONE, OGNI QUALVOLTA LO RITENGA NECESSARIO O NE SIA FATTA RICHIESTA DAL CONSIGLIERE DELEGATO O DA DUE CONSIGLIERI O DAL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE. IN CASO DI URGENZA, L AVVISO DI CONVOCAZIONE POTRA' ESSERE INVIATO ALMENO TRE (3) GIORNI PRIMA DELLA DATA STABILITA PER LA RIUNIONE.

E' AMMESSA LA POSSIBILITA' DI PARTECIPARE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMI DI COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO (VIDEOCONFERENZA E/O TELECONFERENZA). IN TAL CASO, TUTTI I PARTECIPANTI DEBBONO POTER ESSERE IDENTIFICATI E DEBBONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE A CIASCUNO DEI PARTECIPANTI LA POSSIBILITA' DI INTERVENIRE ED ESPRIMERE IL PROPRIO AVVISO IN TEMPO REALE NONCHE' LA RICEZIONE, TRASMISSIONE E VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NON CONOSCIUTA IN PRECEDENZA; DEVE ESSERE, ALTRESI', ASSICURATA LA CONTESTUALITA' DELL'ESAME, DEGLI INTERVENTI E DELLA DELIBERAZIONE.

NEL CASO DI CELEBRAZIONE CON LO STRUMENTO ESCLUSIVO DELLA VIDEOCONFERENZA E/O TELECONFERENZA, AI FINI DELLA VERBALIZZAZIONE LA RIUNIONE SI CONSIDERERA' SVOLTA NEL LUOGO OVE SARA' PRESENTE IL PRESIDENTE OPPURE IL SOGGETTO VERBALIZZANTE, OVE A QUEST ULTIMO VENGA DEMANDATO L ACCERTAMENTO DELL IDENTITA' DEI PRESENTI E DELLA LORO LEGITTIMITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE.

AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTA, OLTRE CHE IL RIMBORSO DELLE SPESE, UN COMPENSO ANNUALE CHE SARA' STABILITO DALL ASSEMBLEA.

IN OGNI CASO AGLI AMMINISTRATORI NON POTRANNO ESSERE CORRISPOSTI GETTONI DI PRESENZA, NE' PREMI, NE' TRATTAMENTI DI FINE MANDATO, DELIBERATI DOPO LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA'.

SI APPLICANO, PER IL RESTO, GLI ARTT. DA 2380 BIS A 2396 DEL C.C

## Altri riferimenti statutari

### modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

CON VERBALE DEL 28/12/2016 REP.137051 NOTAIO CANDIANI FRANCESCO, SONO STATI MODIFICATI GLI ARTICOLI 2, 6 E 11 DELLO STATUTO SOCIALE ED E' STATO INSERITO UN NUOVO ARTICOLO 9 RELATIVO AL CONTROLLO CONTABILE RECEPENDO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016

### gruppi societari

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VENEZIA

## 2 Allegati

## **Statuto**

### **Sommario**

Parte 1 - Protocollo del 08-11-2023 - Statuto completo

**Allegato "A"**  
**al num. 148581 di repertorio**  
**e num. 49424 d'ordine**

**STATUTO**

**Art.1 – Denominazione, sede, durata**

È costituita una società per azioni denominata:

**“CASINO DI VENEZIA GIOCO S.P.A.”**

ed in forma abbreviata

**CdiVG S.P.A.**

con sede in Venezia.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire uffici, stabilimenti e rappresentanze e di sopprimerli.

La durata della società è stabilita sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

**Art. 2 – Oggetto**

La società ha per oggetto sociale la gestione dell'esercizio della Casa da Gioco di Venezia.

La società potrà realizzare e promuovere la realizzazione di iniziative culturali, turistiche, promozionali, ricreative, ricettive e formative, direttamente o indirettamente connesse e/o accessorie all'esercizio della Casa da Gioco, ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande e gestione della mensa aziendale, di pubblicità, propaganda e promozione, di marketing e licensing, di trasporto e collegamento e di formazione professionale.

La società potrà altresì svolgere qualsiasi altra attività nel settore del gioco lecito, tra cui, a titolo esemplificativo:

- l'esercizio di giochi pubblici ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006;
- l'esercizio tramite raccolta a distanza – con esclusione di raccolta presso luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica – di uno o più dei giochi pubblici di cui al punto precedente, nonché di uno o più dei seguenti giochi: scommesse sportive, scommesse ippiche, concorsi a pronostici sportivi ed ippici, giochi di ippica nazionale, giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità di torneo e bingo.

La società potrà inoltre:

- svolgere, nei limiti quantitativi in seguito indicati, l'attività di gestione di servizi di somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori delle sedi della Casa da Gioco;
- promuovere e sviluppare attività immobiliari ivi comprese l'edificazione in genere, la costruzione, la compravendita, la permuta, la lottizzazione, il comodato, l'affitto, la locazione, anche finanziaria, la conduzione di immobili, opere ed impianti a manutenzione e la gestione degli immobili di proprietà della società o da questa detenuti a qualunque titolo.

La società potrà infine compiere ogni altra attività necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, di natura mobiliare o immobiliare, commerciale o finanziaria, compresa la gestione di immobili, la concessione di fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche in favore di terzi, l'assunzione – solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento – sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché concedere finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi alla società controllante o ad eventuali società controllanti di questa, a società direttamente o indirettamente controllate o collegate ovvero a società controllate dalla stessa controllante. La società è tenuta a realizzare oltre l'80% del fatturato nello svolgimento del

servizio di gestione della Casa da Gioco affidato dal Comune di Venezia. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

#### **Art. 3 – Capitale sociale**

Il capitale sociale è determinato in Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) ed è diviso in n. 3.000.000 (tre milioni) di azioni da Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato sia in denaro sia mediante conferimento di beni in natura, di aziende, di rami aziendali, di crediti.

I soci potranno effettuare finanziamenti o versamenti, anche in conto capitale, a favore della società.

I finanziamenti, salvo diversa delibera dell'Assemblea ordinaria, devono intendersi infruttiferi di interesse anche ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati esclusivamente dai soci che, con riguardo alla data di iscrizione a libro soci, alla percentuale di partecipazione al capitale ed ogni altro aspetto oggi o nel futuro rilevante, posseggano i requisiti richiesti dalla legge o dai regolamenti tempo per tempo in vigore.

#### **Art. 4 – Azioni ed obbligazioni**

La società è a totale partecipazione pubblica indiretta.

Le azioni non possono essere cedute a soggetti privati in vigore della convenzione per la gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia, stipulata in data 26 giugno 2012, tra il Comune di Venezia e la Casinò di Venezia S.p.A. (n.16538 di repertorio comunale).

Le azioni sono nominative ed indivisibili e danno diritto a un voto ciascuna.

La società potrà emettere obbligazioni (anche convertibili in azioni) con delibera dell'Assemblea straordinaria.

#### **Art. 5 – Assemblee**

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, nel territorio dello Stato italiano.

Si applicano gli artt. da 2363 a 2379 ter C.C.; ma per la modificazione dello statuto occorre, anche nella seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, con riguardo sia alla prima sia alla seconda convocazione, potrà essere convocata con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi anche mediante videoconferenza e/o teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci.

In particolare, sono condizioni per la validità delle assemblee in videoconferenza e/o teleconferenza che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del verbalizzante, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di disporre della documentazione e partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea riunita ai sensi dell'articolo 2366, comma quarto del codice civile) le modalità e/o le forme del collegamento video-audio.

Nel caso di celebrazione con lo strumento esclusivo della videoconferenza o teleconferenza, ai fini della verbalizzazione l'assemblea si considererà svolta nel luogo ove sarà presente il Presidente oppure il soggetto verbalizzante, ove a quest'ultimo venga demandato l'accertamento dell'identità dei presenti e della loro legittimazione alla partecipazione.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il Consiglio di Amministrazione potrà rinviare con propria delibera il termine previsto dall'art. 2364 del C.C. per la presentazione del bilancio all'Assemblea per l'approvazione fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sia nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico, sia nel caso in cui essa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, sono inderogabilmente sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria le seguenti decisioni:

- a) il conferimento di deleghe e/o poteri, diversi da quelli riferiti ad un singolo atto, al Presidente e/o Amministratore delegato, nonché ai dirigenti e ai dipendenti cui siano conferiti poteri di rappresentanza e di coordinamento, della società e delle società eventualmente da essa controllate;
- b) approvazione del Budget, dei piani finanziari e/o programmi di investimento e/o piani di sviluppo industriale elaborati dall'Organo Amministrativo;
- c) costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare;
- d) acquisto e vendita di partecipazioni societarie e/o in altri enti costituiti o costituendi;
- e) designazione di rappresentanti della società in seno ad organi amministrativi di società o enti dalla stessa partecipati;
- f) rilascio di fidejussioni, pegni, ipoteche e/o altre garanzie superiori ad € 500.000 per singola operazione;
- g) acquisto, vendita o affitto (passivo ed attivo) di aziende o rami di azienda;
- h) assetto organizzativo della Società;
- i) emissione di obbligazioni;
- j) acquisti e/o alienazioni di beni immobili e costituzioni di diritti reali su beni immobili di importo superiore ad € 500.000 per ogni singola operazione;
- k) compimento di operazioni di finanziamento passivo/attivo per importi superiori ad € 500.000 per singola operazione;
- l) compimento di operazioni di investimento di natura straordinaria per importi superiori ad € 1.000.000 per singola operazione.

#### **Art. 6 – Organo amministrativo**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Nel caso in cui sia istituito un Consiglio di Amministrazione:

- a. la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri disposti dalla legge 120/2011, e comunque dalle norme in materia di società pubbliche vigenti al momento della nomina;
- b. al Presidente possono essere attribuite deleghe di gestione, nei limiti consentiti dalle normative pro-tempore vigenti e previa specifica attribuzione da parte dell'Assemblea.

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministratore sono

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 08-11-2023

CASINO' DI VENEZIA GIOCO SPA  
Codice fiscale: 04134520271

nominati dall'Assemblea e durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatta salva la possibilità per l'Assemblea di prevedere una scadenza anteriore a tale data.

L'organo amministrativo, fermo il rispetto delle limitazioni di cui dell'art. 5 del presente statuto, ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può deliberare su qualsiasi atto che rientri nello scopo sociale e in particolare:

1. l'acquisto, la permuta, la vendita ed il conferimento di beni mobili;
2. la costituzione, la riduzione, la cancellazione, la postergazione di ipoteche e l'esecuzione di qualunque formalità presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari e gli Uffici Tavolari, con esonero di responsabilità da parte dei preposti funzionari;
3. operazioni di qualsiasi natura presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Deposito e Prestiti, delle Tesorerie, delle Dogane, degli Istituti di Credito e di Emissione e in generale presso qualsiasi altro ufficio pubblico o privato;
4. provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale dirigente;
5. stipulare accordi sindacali;
6. promuovere azioni giudiziarie in qualsiasi sede e grado, revocarle;
7. transigere, fare compromessi, nominare e revocare arbitri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, al suo interno, il Presidente, al quale spetta la rappresentanza della società verso i terzi e in giudizio.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione può nominare un solo Consigliere delegato ai sensi di legge precisandone i poteri, eccetto comunque quelli che la legge o lo statuto riservano esclusivamente al Consiglio di Amministrazione; inoltre può affidare a Dirigenti specifici incarichi precisandone la materia.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dall'Amministratore Delegato, se nominato, o, in caso contrario, dal Consigliere più anziano di età.

Al Presidente, all'Amministratore Delegato cui sono affidati particolari incarichi ed attribuzioni, sarà corrisposta una remunerazione, in ragione della gravosità e dell'importanza degli incarichi conferiti, determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389, ult. comma, del C.C.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale e ne stabilisce il trattamento economico.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale (se nominato) hanno la rappresentanza sociale per gli atti connessi alla loro funzione.

Nel caso di cessazione contemporanea dalla carica di due Consiglieri, l'intero Consiglio decade. In tal caso, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica che nel frattempo cureranno l'amministrazione ordinaria e potranno inoltre compiere gli eventuali atti indifferibili.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante raccomandata anche a mano, fax o e-mail, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta dal Consigliere Delegato o da due Consiglieri o dal Presidente del Collegio Sindacale. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato almeno tre (3) giorni prima della data stabilita per la riunione.

È ammessa la possibilità di partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (videoconferenza e/o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non

conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione.

Nel caso di celebrazione con lo strumento esclusivo della videoconferenza e/o teleconferenza, ai fini della verbalizzazione la riunione si considererà svolta nel luogo ove sarà presente il Presidente oppure il soggetto verbalizzante, ove a quest'ultimo venga demandato l'accertamento dell'identità dei presenti e della loro legittimazione alla partecipazione.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta, oltre che il rimborso delle spese, un compenso annuale che sarà stabilito dall'Assemblea.

In ogni caso agli Amministratori non potranno essere corrisposti gettoni di presenza, né premi, né trattamenti di fine mandato, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

Si applicano, per il resto, gli artt. da 2380 bis a 2396 del C.C.

#### **Art. 7 – Direttore Generale**

Alla gestione operativa degli uffici, servizi e attività della Società provvede il Direttore Generale, se nominato, secondo gli indirizzi dell'organo amministrativo.

Il Direttore Generale può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed esprime parere sui punti all'ordine del giorno; provvede all'assunzione e al licenziamento del personale non dirigente, secondo gli indirizzi dell'organo amministrativo.

#### **Art. 8 – Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due sindaci effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea.

La nomina, i requisiti professionali e le funzioni sono determinati dalla legge.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il loro compenso è stabilito dall'Assemblea.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute anche in videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

Nel caso di celebrazione con lo strumento esclusivo della videoconferenza e/o teleconferenza, ai fini della verbalizzazione la riunione del Collegio Sindacale si considererà svolta nel luogo ove sarà presente il Presidente.

#### **Art. 9 – Controllo Contabile.**

Il controllo contabile deve essere affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La nomina, i requisiti professionali e le funzioni sono determinati dalla disciplina di legge in materia.

#### **Art. 10 – Esercizio Sociale, Bilancio. Destinazione degli utili.**

Gli esercizi sociali si chiudono alla fine di ciascun anno solare; in via di eccezione, per l'eventuale sua brevità, il primo esercizio potrà essere accorpato al secondo. Alla fine di ogni esercizio viene compilato il bilancio a norma di legge.

Gli utili dell'esercizio, una volta accantonate le riserve previste dalla legge, saranno distribuiti ai soci, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

#### **Art. 11 – Scioglimento e messa in liquidazione**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori determinandone i poteri.

#### **Art. 12 – Clausola finale e rinvio**

È posto espresso divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 08-11-2023

**CASINO' DI VENEZIA GIOCO SPA**  
Codice fiscale: 04134520271

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di società per azioni.

Firmato RICCARDO VENTURA – MARTIN ANDREA – FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 08-11-2023

**CASINO' DI VENEZIA GIOCO SPA**  
Codice fiscale: 04134520271

Imposta di bollo assolta con registrazione in via telematica ai sensi del  
Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.  
Statuto aggiornato al 08-11-2023

**CASINO' DI VENEZIA GIOCO SPA**  
Codice fiscale: 04134520271

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 3,4 e 5 del D.Lgs. 82 / 2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.